

c) organizzazione di un efficace controllo sui prodotti animali;

d) organizzazione della macellazione e refrigerazione allo scopo di sviluppare l'esportazione di tali prodotti e di regolare il commercio di essi (art. 1).

L'applicazione è affidata al Ministero dell'agricoltura, divisione veterinaria (art. 2).

È istituito un consiglio speciale superiore veterinario a cui è affidato lo studio di tutta la materia riferentesi alla legge; le sue disposizioni per essere messe in vigore devono essere approvate dal Ministro dell'agricoltura.

Un istituto veterinario-batteriologico deve studiare l'etiologia delle epizoozie esistenti in paese e deve produrre vaccini sieri necessari (art. 20); presso di esso si organizzano corsi di medici veterinari (art. 23).

Viene stabilito un servizio veterinario provinciale e circondariale e un servizio veterinario ferroviario; in ogni comune di non meno di 5.000 abitanti si stabilisce pure un servizio veterinario con personale sufficiente che è anch'esso nominato dal Ministero.

Delle norme sono previste circa la polizia veterinaria allo scopo di non importare o di esportare soggetti infetti dai o nei paesi vicini; di non far diffondere le malattie nel paese.

Viene formato un fondo speciale delle epizoozie da:

a) somma liquida già esistente presso la Banca Nazionale;

b) interessi di essa;

c) tasse per i certificati rilasciati all'esportazione di animali e prodotti;

d) multe;

e) vendita dei sieri.

I mercati e le fiere vengono regolati.

Sono regolati ugualmente i mattatoi e gli stabilimenti per la lavorazione delle pelli e delle interiora.

In tale materia è degna di nota la proibizione dei macelli primitivi e quelli che esistono si devono chiudere entro